Nel procedimento 31-64,

avente ad oggetto l'interpretazione in via pregiudiziale del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E., interpretazione richiesta dal ribtunale di Maastricht con sentenza 28 maggio 1964 pronunciata nella causa

CASSA DI PREVIDENZA « DE SOCIALE VOORZORG »,

contro

W. H. BERTHOLET,

LA CORTE,

composta dai Signori :
Ch. L. Hammes, Presidente,
A. M. Donner e R. Lecourt, presidenti di Sezione,
L. Delvaux, A. Trabucchi, W. Strauss (relatore),
R. Monaco, giudici,
avvocato generale : J. Gand,
cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN FATTO

I — Le questioni deferite alla Corte

1) Il tribunale di Maastricht ha chiesto alla Corte di pronunziarsi sulle seguenti questioni :

« 1. Se l'articolo 52, primo comma, del regolamento n. 3 — relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti — sia applicabile già prima della stipulazione fra gli Stati membri interessati dell'accordo bilaterale di cui al secondo comma dello stesso articolo.

2. Se detto articolo 52, primo comma, sia applicabile pure qualora il luogo in cui il lavoratore presta la propria opera e quello in cui risiede si trovino entrambi nel territorio dello stesso Stato membro (nella specie Eupen e Kessenich nel Belgio), ma siano ubicati in modo tale che la strada ch'egli percorre abitualmente per recarsi dall'uno all'altro attraversa il territorio di un altro Stato membro (nella specie, i Paesi Bassi). »

2) Il giudice proponente ritiene assodati i seguenti fatti :

— Il 19 settembre 1959, in Kerkrade (Paesi Bassi) un autocarro appartenente al Bertholet e guidato da un suo dipendente entrava in collisione con uno

scooter sul quale era trasportato un certo M. G. De Ronchi; questi riportava lesioni.

— Essendo l'incidente dovuto all'imperizia del conducente dell'autocarro, il Bertholet è responsabile del danno subito dal De Ronchi.

— All'epoca dell'incidente il De Ronchi era alle dipendenze dell'impresa di spedizioni *Fa. Gerlach en Co.* di Anversa, che l'aveva distaccato presso l'ufficio di frontiera di Kessenich.

— Avendo la Gerlach assicurato tutti i rischi contemplati dalla legislazione belga in materia di « risarcimento dei danni causati da infortuni sul lavoro » presso la Cassa di previdenza indicata in epigrafe, questa versava al De Ronchi 85.402 F. b.

3) Dal fascicolo risulta che, nella causa di merito, le parti hanno dedotto quanto segue :

a) *l'attrice*

— per la legislazione belga, la Gerlach era tenuta a versare al De Ronchi l'importo sopra indicato, rimanendo con ciò surrogata nei diritti di questo verso il responsabile dell'infortunio;

— per la stessa legislazione essa attrice, avèndo pagato in luogo della Gerlach, era a sua volta surrogata in detti diritti;

— la surrogazione è comunque prevista dall'articolo 52 del regolamento n. 3.

b) *il convenuto*

— le leggi olandesi non prevedono nella specie alcuna surrogazione;

— l'articolo 52 non è applicabile per due ragioni : in primo luogo, fra il Belgio e i Paesi Bassi non è stato stipulato l'accordo contemplato nell'ultimo comma di detto articolo; in secondo luogo, il De Ronchi non è un lavoratore migrante.

Il giudice *a quo* ritiene, con il convenuto, che la surrogazione di cui trattasi non può trovare il proprio fondamento nel diritto olandese, applicabile, secondo le norme di diritto internazionale privato, in quanto *lex loci delicti commissi*. Ciò giustifica la prima delle due questioni sopra riportate.

Circa la seconda questione il tribunale osserva;

— date le circostanze di fatto, il De Ronchi non può essere considerato come un lavoratore migrante;

— per le stesse ragioni, egli non può nemmeno essere considerato come un frontaliero ai sensi del regolamento 36-63, del 2 aprile 1963;

— è stata tuttavia sollevata la questione del se l'articolo 52 non si debba intendere in senso più generale e ritenere quindi applicabile anche ad un caso come quello in esame.

II — Il procedimento

In conformità all'articolo 20 dello Statuto della Corte, la Commissione della C.E.E. ha presentato osservazioni scritte.

La discussione orale ha avuto luogo il 1° dicembre 1964.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 17 dicembre 1964.

III — Osservazioni della Commissione della C.E.E.

Esse si possono riassumere come segue :

1. *Sulla prima questione*

A) *In via preliminare* la Commissione rileva :

— gli articoli 51 e 52 del regolamento n. 3 sono gli unici esempi di norme nuove, emanate dal legislatore comunitario, le quali per la loro applicazione rinviino a trattati bilaterali di tipo classico, da stipularsi in prosieguo di tempo;
— non si deve perdere di vista il fatto che il regolamento era stato in origine redatto come una convenzione internazionale di tipo classico e che la disposizione da interpretare è stata tratta tale e quale dal testo originario;
— dai lavori preparatori del regolamento (cfr. gli allegati nn. 1-8 delle osservazioni della Commissione) non emerge con chiarezza quale fosse lo scopo di detta disposizione; sembra tuttavia che l'ultima frase sia stata aggiunta per precauzione : gli autori, non molto ferrati in diritto privato, temevano che le restanti disposizioni dell'articolo 52 non fossero di per sé sole sufficienti;
— si deve però accertare ora se tale timore fosse giustificato.

B) *A favore dell'immediata applicabilità dell'articolo 52* si possono dedurre i seguenti argomenti :

a) Mancando qui — a differenza di quanto avviene per altri articoli — un'espressa disposizione in contrario, l'articolo 52 è entrato in vigore col regolamento n. 3. È difficile ammettere che gli autori del regolamento abbiano voluto rinviare l'entrata in vigore dell'articolo fino alle varie date in cui sarebbero stati stipulati gli accordi bilaterali. Dopo aver esposto i principi generali vigenti negli Stati membri in materia di leggi, la Commissione rileva che la circostanza che siano previste disposizioni d'esecuzione non impedisce l'immediata entrata in vigore dell'articolo 52, a meno che, in mancanza di tali disposizioni, la sua applicazione sia impossibile.

Non è però questo il caso nostro, giacché la norma di cui trattasi è così chiara e completa da rendere superflue le disposizioni d'esecuzione. Ciò trova conferma negli accordi bilaterali conclusi fra taluni Stati membri dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 3, accordi che non hanno aggiunto nulla al contenuto dell'articolo 52. L'accordo tra Repubblica federale di Germania e Lussemburgo stabilisce anzi espressamente che « l'articolo 52, primo e secondo comma... è applicabile ipso iure... » e che « non è necessario l'accordo di cui al terzo comma ».

b) Dall'articolo 85 del regolamento n. 4 del Consiglio della C.E.E., almeno nel testo tedesco (« Treffen die Zuständigen behörden von Mitgliedstaaten zweiseitige Vereinbarungen zur Anwendung der Artikel 51 und 52 der Verordnung so... »), appare che, secondo i suoi autori, la stipulazione di accordi bilaterali non è affatto necessaria.

c) La cautela degli autori dell'articolo 52 dipende probabilmente dalla circostanza che esso fu redatto unitamente all'articolo 51, il quale non è immediatamente applicabile.

C) *Contro l'immediata applicabilità* si può far valere quanto segue :

a) Dal testo tedesco e da quello olandese dell'articolo 52 sembra si debba desumere che le disposizioni di esso *vanno* ulteriormente precisate.

b) È incontestabile che all'epoca in cui l'articolo è stato redatto (soprattutto considerato che esso è stato inserito in una convenzione internazionale di tipo classico) i suoi autori si proponevano di rendere gli articoli 51 e 52 applicabili solo in un secondo tempo e di farne quindi dipendere l'efficacia della stipulazione di accordi bilaterali.

c) Quattro Stati membri hanno ritenuto necessario concludere accordi bilaterali ed hanno quindi interpretato l'articolo 52 nel senso ch'esso non è immediatamente applicabile.

D) *Concludendo*, la Commissione è incline a dare la preferenza alla tesi dell'efficacia immediata, per due ragioni a suo parere fondamentali :

a) Non è opportuno che l'entrata in vigore di norme di diritto comunitario dipenda dal beneplacito degli Stati membri.

b) È invece opportuno che dette norme siano uniformemente e contemporaneamente applicabili nell'intero territorio della Comunità e che i singoli cui esse attribuiscono dei diritti siano in grado di esercitare questi ultimi uniformemente in tutti gli Stati membri.

2. *Sulla seconda questione*

A) La questione va decisa solo nel caso che la prima sia risolta in senso affermativo.

B) È assodato che il lavoratore di cui trattasi non può essere considerato come un frontaliero ai sensi del regolamento n. 36-63 (vedi l'art. 23 di questo).

C) Rimane la questione : se l'ambito d'applicazione « *ratione personae* » del regolamento n. 3 sia limitato al lavoratore migrante in senso stretto, cioè al lavoratore che è stato occupato successivamente in più di uno Stato membro oppure presta la sua opera in uno Stato diverso da quello d'origine. Secondo la Commissione, la questione va decisa in senso negativo, il che implica la risoluzione in senso affermativo del secondo quesito sottoposto dal tribunale di Maastricht.

a) La definizione dell'ambito di applicazione del regolamento, contenuta nell'articolo 4 è molto generale (« lavoratori subordinati o assimilati che siano o siano stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri »).

b) Come risulta dalla frase : « Il Consiglio... adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori » e dall'espressione « in particolare » di cui al primo comma dell'articolo 51 del Trattato C.E.E., la competenza attribuita al Consiglio da detto articolo non si limita ai lavoratori migranti in senso stretto. Detti scopi rientrano inoltre nell'ambito — più esteso — dell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone (art. 3 lettera *c*). Il carattere territoriale, proprio di molte disposizioni delle legislazioni sociali degli Stati membri, rientra tra tali ostacoli.

c) L'articolo 48, n. 3 lettera *b* del Trattato che tratta del lavoratore che si sposta per ragioni di lavoro, dimostra che il Trattato non si riferisce soltanto al lavoratore migrante in senso stretto.

d) La stessa tendenza caratterizza la sentenza 75-63 (*Unger*, *Raccolta* X, p. 351 ss) con cui il regolamento n. 3 è stato dichiarato applicabile al caso di una persona che si era recata in un altro Stato membro unicamente per far visita ai parenti.

e) L'articolo 29 del regolamento contempla il caso del lavoratore che abbia subito un infortunio sul lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è assicurato. Le varie legislazioni in materia di infortuni sul lavoro si applicano pure agli infortuni *in itinere*. L'infortunio risarcibile può quindi avvenire anche fuori dal territorio dello Stato competente, ad esempio quando la strada per recarsi al lavoro (o ritornarne) passa fuori da tale territorio.

IN DIRITTO

La domanda d'interpretazione ai sensi dell'articolo 177 del Trattato C.E.E., che il tribunale di Maastricht ha rivolto alla Corte, risulta ritualmente proposta.

I — Sulla prima questione

Con la prima questione è stato chiesto alla Corte di dichiarare se l'articolo 52, primo comma, del regolamento n. 3 sia applicabile già prima della stipulazione, fra gli Stati membri interessati, dell'accordo bilaterale, di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Il primo comma dell'articolo 52 è redatto in termini perentori. La frase : « gli eventuali diritti dell'istituzione debitrice nei confronti del terzo sono regolati nel modo seguente », si limita d'altronde a richiamarsi alle lettere *a*) e *b*). Le disposizioni di detto comma sono chiare e senza difficoltà possono essere applicate direttamente.

In relazione a ciò, si deve stabilire se il secondo comma del-

l'articolo 52, a norma del quale « l'applicazione di tali disposizioni sarà regolata da accordi bilaterali », implichi una deroga al diritto di cui al primo comma.

L'articolo 52, considerato nel suo complesso, non rende manifesto l'intento di subordinare l'esercizio dei diritti ivi contemplati alla stipulazione degli accordi sopra menzionati, né quello di far variare secondo il beneplacito di ciascuno Stato membro — col rischio di creare delle discriminazioni — le date a partire dalle quali detti diritti potranno essere esercitati. D'altro lato i diritti attribuiti dall'articolo 52, primo comma, agli enti previdenziali nazionali costituiscono la logica ed equa contropartita dell'estensione degli obblighi di detti enti all'intero territorio della Comunità, estensione disposta dal regolamento n. 3.

Il primo comma di cui trattasi va applicato allo stesso titolo e nelle stesse condizioni delle altre disposizioni di detto regolamento. Il secondo comma trova allora la sua ragione d'essere nella prudenza dei suoi autori, desiderosi di consentire agli Stati di regolare eventualmente fra loro i particolari relativi all'applicazione, onde facilitare l'adattamento del diritto interno alle norme comunitarie.

II — Sulla seconda questione

Con la seconda questione è stato chiesto alla Corte di dichiarare se l'articolo 52, primo comma del regolamento n. 3, sia applicabile qualora l'infortunio *in itinere* sia avvenuto nel territorio di uno Stato membro, mentre il lavoratore infortunato risiede e presta la propria opera nel territorio di un altro Stato membro.

1) Dal tenore dell'articolo 52 non risulta alcuna limitazione *ratione personae* del suo ambito di applicazione.

In esso si parla infatti unicamente di « una persona che beneficia di prestazioni in virtù della legislazione di uno Stato membro per un danno subito sul territorio di un altro Stato « e che » ha sul territorio di questo secondo Stato, il diritto di chiedere a un terzo la riparazione del danno. » Non vi è motivo di restringere l'ambito di applicazione dell'articolo 52.

A norma dell'articolo 4, primo comma del regolamento n. 3, questo si applica « ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno a più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro, ovvero apolidi o rifugiati residenti nel territorio di uno Stato membro, come pure ai loro familiari e superstiti. » Dall'ampia formulazione di questa disposizione si desume che il regolamento non è applicabile solo ai lavoratori che siano stati occupati in uno Stato diverso da quello di residenza. Ciò trova conferma in numerose altre disposizioni del regolamento n. 3, ad esempio nell'articolo 19, n. 1 il quale, come la Corte ha già avuto occasione di affermare, è applicabile ai lavo-

ratori che, per qualsiasi motivo, si trovino temporaneamente nel territorio di un altro Stato membro.

2) Appare opportuno stabilire ancora se l'articolo 52 non sia per caso inapplicabile *ratione materiae*, per la ragione che gli infortuni nelle circostanze indicate dal giudice *a quo* non sarebbero infortuni sul lavoro.

L'articolo 52 è applicabile quando l'interessato fruisce di « prestazioni » in forza della legislazione di uno Stato membro. L'articolo 1, lettera s, del regolamento n. 3, contiene la definizione generale di detta nozione. L'articolo 2, n. 1, enumera una serie di previdenze, contemplate dalle legislazioni nazionali, cui si applica il regolamento n. 3. L'articolo 52 si deve quindi ritenere applicabile nel caso in cui l'interessato, in forza della legislazione di uno Stato membro, ha fruito di prestazioni che rientrano fra quelle enumerate nell'articolo 2, n. 1.

La seconda questione deferita dal tribunale di Maastricht va quindi risolta in senso affermativo.

III — Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione della C.E.E., che ha presentato osservazioni, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti in causa, l'attuale procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al tribunale di Maastricht, al quale spetta quindi di decidere sulle spese.

Letti gli atti di causa;

Sentita la relazione del giudice relatore;

Sentite le deduzioni orali della Commissione della C.E.E. e dell'attrice nella causa di merito;

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale;

Visto il Trattato istitutivo della C.E.E. e in ispecie l'articolo 177;

Visto il Protocollo sullo Statuto della Corte di Giustizia della C.E.E.;

Visto il Regolamento n. 3 del Consiglio della C.E.E. relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (*G. U.* del 16 dicembre 1958, p. 561 e segg.);

Visto il Regolamento di procedura della Corte di Giustizia delle Comunità europee;

LA CORTE

Statuendo sulle questioni deferitele in via pregiudiziale dal tribunale di Maastricht, con sentenza 28 maggio 1964, dichiara :

1° L'articolo 52, primo comma, del regolamento n. 3 del Consiglio C.E.E., relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori

migranti (*G. U.* del 16 dicembre 1958, pagg. 561 e segg.) è applicabile anche prima che sia stato concluso, fra gli Stati membri di cui trattasi, l'accordo bilaterale di cui al secondo comma dello stesso articolo.

2° Esso è applicabile qualora il lavoratore avente diritto, a norma delle leggi di uno Stato membro, ad una delle prestazioni di cui all'articolo 2 del regolamento n. 3 in seguito ad infortunio subito nel territorio di un altro Stato membro, possa, nel territorio di quest'ultimo, chiedere ad un terzo il risarcimento del danno.

3° Spetta al tribunale di Maastricht di provvedere sulle spese del presente giudizio.

Così deciso a Lussemburgo l'11 marzo 1965.

Hammes Donner Lecourt
Delvaux Trabucchi Strauss Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo l'11 marzo 1965.

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
Ch. L. Hammes

Conclusioni dell'avvocato generale Joseph Gand del 17 dicembre 1964 [1]

Signor Presidente, signori Giudici,

Anche se le cause 31-64 e 33-64 non sono state riunite, vorrei egualmente presentare delle conclusioni comuni ad entrambe. Tutte e due le cause infatti traggono origine da un rinvio effettuato, a norma dell'articolo 177 del Trattato di Roma, da fori olandesi; e la questione principale in entrambe sollevata verte sul significato e sulla portata dell'articolo 52 del regolamento n. 3 del Consiglio, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti, il quale attiene al diritto di regresso esercitato, nei confronti del terzo

1 — Traduzione dal francese.